



REGOLAMENTO

**REGOLAMENTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RILASCIO
E RINNOVO DELLE ABILITAZIONI DI PILOTA
COLLAUDATORE, LICENZE DI NAVIGATORE
COLLAUDATORE SPERIMENTATORE E DI TECNICO DI
VOLO**



Regolamento

Regolamentazione Tecnica in materia di rilascio e rinnovo
delle abilitazioni di pilota collaudatore, licenze di
navigatore collaudatore sperimentatore e di tecnico di volo

Ed. 1

pag. 3 di 10

INDICE

Art. 1	4
Art. 2	4
Art. 3	5
Art. 4	5
Art. 5	5
Art. 6	5
Art. 7	6
Art. 8	7
Art. 9	8
Art. 10	8
Art. 11	8
Art. 12	9
Art. 13	9
Art. 14	9
Art. 15	10
Art. 16	10

Art. 1

Il Codice della Navigazione all'art 734 (*Licenze ed attestati*) stabilisce che i titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il ripristino, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità dell'art. 690.

E' in facoltà dell'ENAC richiedere il possesso di specifiche licenze e/o abilitazioni da parte dell'equipaggio e del personale tecnico necessario per l'esecuzione delle prove di volo in relazione alle caratteristiche delle prove da eseguire e nel rispetto dei requisiti della regolamentazione in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche.

L'ENAC disciplina altresì, d'intesa con i Ministeri della Difesa e della Salute, la certificazione medica del personale di volo, coordinando le attività per il conseguimento ed il mantenimento dell'idoneità psicofisica.

Il presente regolamento disciplina il rilascio, rinnovo e ripristino delle abilitazioni di pilota collaudatore e della licenza di tecnico di volo richiesti per l'effettuazione di attività di prova su aeromobili iscritti nel Registro Aeronautico Nazionale ed abilitati nelle forme previste dal Codice della Navigazione oppure dotati di marche temporanee ai sensi dell'art. 754 dello stesso Codice.

L'ENAC rilascia l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore o di pilota collaudatore di produzione. Per i tecnici di volo l'ENAC rilascia licenze di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione o di produzione. E' altresì disciplinata dal presente regolamento il rilascio della licenza di navigatore collaudatore sperimentatore.

Art. 2

In accordo al Regolamento Tecnico Titolo Quarto/40/B par. 3.3.7 (Abilitazione a pilotare aeromobili muniti di Permesso di Volo), le prove di volo devono essere effettuate da piloti collaudatori in possesso di idonea licenza ed abilitazione di:

- pilota collaudatore sperimentatore nel caso di prove di volo per gli scopi dimostrazione di rispondenza o ricerca e sviluppo.
- pilota collaudatore di produzione nel caso di prove di volo di collaudo di aeromobili di serie o già in possesso di certificazione di tipo dopo il completamento della costruzione.

In base alle previsioni del Regolamento Tecnico Terzo/31/F, il personale tecnico richiesto per l'esecuzione delle prove di volo deve essere in possesso di:

- licenza di Tecnico di Volo per collaudi di sperimentazione per effettuare prove di volo per dimostrazione di rispondenza o ricerca e sviluppo;

- licenza di Tecnico di Volo per collaudi di produzione per prove di volo di collaudo di aeromobili di serie o già in possesso di certificazione di tipo dopo il completamento della costruzione.

In aggiunta a quanto sopra, quando richiesto per la condotta di aeromobili equipaggio multiplo oggetto di prove di volo per sperimentazione, ricerca o sviluppo, per dimostrazione di rispondenza alle norme o collaudi di produzione, l'equipaggio può includere personale in possesso di licenza di navigatore collaudatore sperimentatore.

Art. 3

Le attività professionali consentite dalle abilitazioni di pilota collaudatore sperimentatore e di produzione e dalla licenza di navigatore collaudatore sperimentatore possono essere svolte fino al compimento del sessantesimo anno di età. Le attività professionali consentite dalle licenze di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione e produzione possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 4

Le licenze per navigatore collaudatore sperimentatore e di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione e produzione hanno validità di cinque anni e sono rinnovabili. Tuttavia l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile si riserva la facoltà di rilasciare una nuova licenza anche durante il periodo di validità per:

- esaurimento degli spazi riservati alle vidimazioni;
- ragioni amministrative.

Art. 5

L'effettuazione delle prove teoriche e delle prove pratiche per il conseguimento di una licenza di tecnico di volo avviene in conformità alle disposizioni dell'ENAC.

L'ENAC può designare quali esaminatori per l'effettuazione delle prove anche persone esterne all'Ente stesso purché in possesso dei requisiti fissati dall'ENAC.

L'ENAC stabilisce le modalità per la designazione e per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 6

Non possono mantenere in esercizio o rinnovare le abilitazioni di pilota collaudatore sperimentatore, di pilota collaudatore di produzione, o licenza di navigatore collaudatore

sperimentatore e di tecnico di volo, coloro che non rispondono più ai requisiti stabiliti dall'ENAC.

Art. 7

1. L'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore autorizza il titolare a effettuare prove di volo per:
 - verificare nuovi concetti e caratteristiche non convenzionali;
 - supportare lo sviluppo di nuovi progetti di aeromobili;
 - dare dimostrazione di rispondenza alle norme per aeromobili prototipi, nonché per aeromobili già omologati che abbiano subito modifiche.
2. Per conseguire l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore, occorre:
 - a) Il possesso della relativa licenza di pilota CPL/IR o ATPL in corso di validità.
Nel caso in cui l'abilitazione venga rilasciata a piloti in possesso di licenza CPL/IR, è richiesta una esperienza minima di volo di 1500 ore di cui 500 come PIC.
 - b) Il superamento di corsi riconosciuti dall'ENAC.
3. L'abilitazione per pilota collaudatore sperimentatore può essere rilasciata per velivoli e/o per elicotteri in funzione della licenza su cui viene trascritta.
4. Il pilota collaudatore sperimentatore può svolgere le mansioni di pilota collaudatore di produzione.
5. Il pilota collaudatore sperimentatore può svolgere la funzione di istruttore di sperimentazione e di collaudo.
6. L'ENAC può autorizzare il pilota collaudatore sperimentatore a svolgere attività di addestramento e di controllo (in qualità di TRI/CRI e TRE/CRE) per il conseguimento, ripristino e rinnovo delle abilitazioni per classe e/o tipo, nonché il rinnovo dell'abilitazione strumentale, secondo la JAR FCL, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attività di collaudo, nell'ambito di un'impresa aeronautica o, quando autorizzato dall'ENAC, a favore di un'impresa terza.
7. Il pilota collaudatore sperimentatore può mantenere correnti le abilitazioni su tutti gli aeromobili, presenti nella flotta dell'impresa aeronautica di appartenenza, nell'ambito della quale esercita le proprie mansioni, mediante il rinnovo dell'abilitazione per tipo / classe ed abilitazione strumentale di un singolo aeromobile. Tali abilitazioni vengono registrate sulla licenza.

Per consentire il rinnovo del tipo/classe, qualora l'attività di volo venga svolta su aeromobili non certificati, tale abilitazione viene classificata "*special authorisation of type rated*" in accordo alla JAR- FCL1.230 / 2.230.

Art. 8

1. L'abilitazione di pilota collaudatore di produzione autorizza il titolare, per tutti gli aeromobili di cui possiede l'abilitazione per tipo/classe, ad effettuare prove di volo:
 - per la messa a punto e il collaudo di aeromobili di serie di nuova costruzione;
 - per le verifiche funzionali a seguito di interventi di manutenzione e/o revisione effettuati da ditte e operatori aerei allo scopo certificati, secondo quanto previsto dai regolamenti europei o nazionali in materia;
 - per la dimostrazione di rispondenza alle norme per aeromobili di serie che abbiano subito modifiche minori allorché sia stato accertato il possesso delle conoscenze delle normative e dei processi certificativi relativi allo scopo dei voli.
2. Per il conseguimento dell'abilitazione di pilota collaudatore di produzione occorre:
 - il possesso della relativa licenza CPL/IR o ATPL in corso di validità. Nel caso in cui l'abilitazione venga rilasciata a piloti in possesso di licenza CPL/IR, è richiesta una esperienza minima di volo di 1500 ore di cui 500 come PIC.
 - avere superato corsi riconosciuti dall'ENAC.
3. L'abilitazione per pilota collaudatore di produzione può essere rilasciata per velivoli e/o per elicotteri, in funzione della licenza su cui viene trascritta ed in accordo ai programmi di addestramento frequentati. L'abilitazione può essere estesa a condizione che il candidato abbia svolto i programmi integrativi necessari.
4. L'ENAC può autorizzare il pilota collaudatore di produzione a svolgere attività di addestramento e di controllo in qualità di TRI/CRI e TRE/CRE per il conseguimento, ripristino e rinnovo delle abilitazioni, per classe e/o tipo, nonché il rinnovo dell'abilitazione strumentale, secondo la FCL 1/2, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attività di collaudo, nell'ambito di un'impresa aeronautica o, quando autorizzato dall'ENAC, a favore di un'impresa terza.
5. Il pilota collaudatore di produzione può mantenere correnti le abilitazioni su tutti gli aeromobili, presenti nella flotta dell'impresa aeronautica di appartenenza, nell'ambito della quale esercita le proprie mansioni, mediante il rinnovo dell'abilitazione per tipo / classe ed abilitazione strumentale di un singolo aeromobile. Tali abilitazioni vengono registrate sulla licenza.

Per consentire il rinnovo del tipo/classe, qualora l'attività di volo venga svolta anche su aeromobili di serie non certificati, tale abilitazione viene classificata "*special authorisation of type rated*" in accordo alla JAR- FCL1.230 / 2.230.

Art. 9

In ottemperanza al Regolamento Tecnico, titolo quarto/40/b § 3.3.7.4, e su richiesta di un'impresa aeronautica, l'ENAC può, ove ne ravvisi gli estremi, rilasciare una autorizzazione speciale temporanea ad un pilota designato dall'impresa, le cui caratteristiche non siano aderenti ai parametri descritti dagli articoli precedenti, purché in possesso di titoli ritenuti adeguati per lo svolgimento di specifiche attività di volo per le quali l'impresa ha presentato domanda. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica del possesso di livello di conoscenza, adeguato allo scopo dei voli, delle normative e dei processi certificativi ed è limitata al tipo di aeromobile e per lo svolgimento delle specifiche attività di volo e/o programma di volo indicato dal richiedente.

Art. 10

L'ENAC rilascia l'abilitazione di pilota collaudatore dopo aver verificato il possesso dei relativi requisiti e dell'attività di volo. Per il rinnovo dell'abilitazione di cui sopra, la cui annotazione sulla licenza potrà essere effettuata anche da un TRE/CRE della stessa ditta di appartenenza o di una ditta terza, è necessaria l'effettuazione dell'attività minima di collaudo prevista e/o addestramento al collaudo, anche mediante l'ausilio FFS.

In caso di carenza di attività, l'abilitazione può essere ripristinata mediante opportuna attività di ripresa, in aderenza a programmi approvati da ENAC.

Art. 11

La licenza di navigatore collaudatore sperimentatore autorizza il titolare ad effettuare prove di volo congiuntamente al pilota collaudatore sperimentatore o di produzione quando previsto nell'organizzazione dell'impresa e richiesto dalla tipologia di prove di volo in relazione ad aspetti di sistemi di navigazione per:

- verificare nuovi concetti e caratteristiche non convenzionali;
- supportare lo sviluppo di nuovi progetti di aeromobili;
- dare dimostrazione di rispondenza alle norme per aeromobili prototipi, nonché per aeromobili già omologati che abbiano subito modifiche;
- collaudi di produzione.

Per conseguire la licenza di navigatore collaudatore sperimentatore, occorre:

- Il superamento degli specifici corsi riconosciuti dall'ENAC.

Il navigatore collaudatore sperimentatore può svolgere la funzione di istruttore di sperimentazione e di collaudo, a similitudine di quanto svolto dal pilota collaudatore sperimentatore, nell'ambito delle proprie competenze.

L'ENAC rilascia la licenza di navigatore collaudatore sperimentatore dopo aver verificato il possesso dei relativi requisiti e dell'attività di volo. Per il rinnovo della licenza di cui sopra, l'annotazione dell'attività potrà essere effettuata anche da un TRE/CRE della stessa ditta di appartenenza o di una ditta terza. E' necessaria l'effettuazione dell'attività minima di collaudo prevista e/o addestramento al collaudo, anche mediante l'ausilio FFS.

In caso di carenza di attività, la licenza può essere ripristinata mediante opportuna attività di ripresa, in aderenza a programmi approvati da ENAC.

Art. 12

1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attività professionale:
 - a) le funzioni di tecnico di volo per i collaudi di produzione;
 - b) le specifiche mansioni a terra ed in volo, connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di aeromobili prototipi, di aeromobili di serie che abbiano subito modifiche, o di aeromobili impiegati per attività di ricerca e sviluppo
2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, occorre essere in possesso di diploma di scuola media superiore e aver effettuato l'addestramento teorico-pratico stabilito dall'ENAC o superato corsi riconosciuti dall'ENAC.

Art. 13

1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attività professionale, le funzioni di:
 - a) controllo e messa a punto degli impianti e dei sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli aeromobili di serie, di nuova costruzione;
 - b) addetto al controllo di sistemi di lavoro connessi con l'attività di collaudo.
2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, occorre essere in possesso di diploma di scuola media superiore e aver effettuato l'addestramento teorico-pratico stabilito dall'ENAC o superato corso riconosciuto dall'ENAC.

Art. 14

La licenza di navigatore collaudatore sperimentatore e la licenza di tecnico di volo hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate dietro presentazione di attestazione dell'attività effettuata.

Gli aspiranti al conseguimento o i titolari di licenze di tecnico di volo e di navigatore collaudatore sperimentatore devono essere in possesso di un certificato di idoneità medica di classe 1.

Art. 15

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, si applica quanto previsto dal Regolamento delle Tariffe dell'ENAC in vigore.

Art. 16

Le abilitazioni e licenze rilasciate in base alle precedenti regolamentazioni sono considerate come rilasciate in accordo al presente regolamento.

Coloro che ritengono di possedere titoli ed esperienza tali da soddisfare i requisiti del presente regolamento e in grado di ottemperare le condizioni ivi previste, possono presentare domanda all'ENAC per l'ottenimento delle licenze e relative abilitazioni.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito dell'ENAC.